

SCHEMA DI CONTRATTO

Tra le parti:

Farmacie Comunali Riunite (FCR) _____

e

_____, sede legale _____, C.F. _____ e P.IVA _____ in persona di _____, C.F. _____, di seguito "Gestore".

Art. 1 Oggetto del contratto

Il contratto ha per oggetto _____

Art. 2 Obblighi del Gestore

Il Gestore s'impegna a effettuare nelle forme stabilite le attività oggetto di contratto, obbligandosi, nella scelta del proprio personale, ad assicurare l'efficacia e l'efficienza di quanto richiesto da FCR.

Il Gestore sarà responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale e di quanto attiene ai rapporti intercorrenti tra lui e il personale stesso.

Tutto il personale alle dirette dipendenze del Gestore per le attività descritte dovrà essere assicurato presso gli enti assicurativi e assistenziali, con conseguente obbligo da parte del Gestore di osservare tutte le disposizioni di legge che regolano i rapporti tra imprenditori e prestatori d'opera.

In caso di violazione dei contratti collettivi e delle norme sugli obblighi contributivi, previa comunicazione al Gestore della eventuale inadempienza riscontrata, FCR avrà facoltà di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 3 Sicurezza sul lavoro

Il Gestore è tenuto a rispettare scrupolosamente tutti gli adempimenti richiesti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui al d.lgs. 81/08.

FCR fornirà al Gestore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale del Gestore dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività normalmente esercitata nell'ambiente di lavoro.

FCR e il Gestore s'impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che possano incidere sulle attività lavorative oggetto del contratto.

FCR e il Gestore s'impegnano a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, cooperando e informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle

interferenze tra i lavoratori coinvolti nell'esecuzione delle attività lavorative oggetto del contratto. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta a FCR, quale Stazione Appaltante (datore di lavoro committente).

Il Gestore dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle attività lavorative oggetto del contratto.

Prima dell'inizio delle attività FCR e il Gestore sottoscriveranno un apposito Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), in ottemperanza a quanto stabilito d.lgs. n. 81/2008.

Tale Documento sarà compilato preventivamente l'inizio delle attività e sarà aggiornato e/o modificato, anche su proposta del Gestore, in caso di modifiche o variazioni di carattere tecnico, logistico, organizzativo, incidenti sulle modalità realizzative dei lavori e/o di modifiche e variazioni delle modalità operative di effettuazione delle attività lavorative oggetto dell'contratto.

Art. 4 Segretezza

Il Gestore s'impegna a mantenere la massima segretezza e a non divulgare, per nessuna ragione, le informazioni tutte concernenti FCR, che lo stesso potrà acquisire nel corso dell'espletamento della fornitura. Si impegna altresì a garantire la massima riservatezza delle informazioni personali, anche sensibili, degli utenti del servizio, delle quali verrà comunque a conoscenza nell'esecuzione del contratto, compiendo le sole operazioni necessarie ai fini indicati e assicurando in ogni caso l'adozione delle misure indispensabili per il trattamento e la sicurezza dei dati degli utenti del progetto.

Il mancato rispetto di quanto previsto, costituirà causa di risoluzione immediata del contratto e contestuale richiesta di risarcimento dei danni.

Tale impegno resta valido anche per il periodo successivo alla durata e conclusione del contratto e fino a che le informazioni non diverranno di pubblico dominio.

Il presente impegno riguarda, in particolare, tutte le informazioni, notizie, proiezioni, stime di qualsiasi natura riferite in generale a FCR o alle attività dalla stessa svolte incluso qualunque documento o altra informazione che sarà resa disponibile.

Il Gestore s'impegna ad adottare tutte le ragionevoli misure finalizzate a mantenere riservate le informazioni assunte nel corso delle attività svolte, in misura non inferiore a quelle utilizzate per proteggere le informazioni e la documentazione riservata relative alla attività svolta da FCR.

Il Gestore s'impegna, tra l'altro, a non utilizzare i dati e le informazioni per scopi commerciali, né al fine di svolgere attività (i.e. fornitura di beni e/o servizi, attività di consulenza, etc.) su di essi basati, e a non cederli o darli in licenza a terzi a qualsiasi titolo.

Resta inteso che il Gestore non potrà fare copia o riprodurre in qualsiasi tipo di supporto (elettronico e/o cartaceo), i manufatti, i dati e le informazioni oggetto delle attività svolte senza il preventivo consenso scritto di FCR e, ove consenso vi fosse, resta inteso che il Gestore sarà sempre tenuto a custodire ed

archiviare i dati e le informazioni ottenute in copia in modo tale da garantirne la riservatezza e a restituire prontamente, a semplice richiesta di FCR, i relativi supporti elettronici e/o cartacei o a provvedere, se così indicato da FCR, alla loro distruzione.

Ai fini degli impegni assunti, sarà considerato fonte di danno e pregiudizio per FCR sia il trasferimento di informazioni, sia la mancata predisposizione di ogni idonea forma di cautela e misura preventiva al diffondersi delle informazioni stesse, sia il non aver impedito che tali informazioni fossero messe a disposizioni di terzi con comportamento di tacito consenso o omettendo di impedire che ciò avvenisse.

Art. 5 Variazione dei servizi

Le varianti in corso di attività sono ammesse nei limiti di legge.

Art. 6 Contestazioni, Penalità e Risoluzione

FCR, con le modalità che riterrà più opportune, si riserva di effettuare controlli allo scopo di accertare la scrupolosa esecuzione delle attività.

Eventuali disservizi, irregolarità o mancanze riscontrate verranno comunicate al Gestore che, nel termine di 7 (sette) giorni, dovrà fornire le controdeduzioni.

In mancanza di risposta nel suddetto termine o qualora le controdeduzioni presentate siano ritenute insoddisfacenti a giudizio di FCR, la stessa si riserva di applicare per ogni irregolarità rilevata una penale pari a € 100,00 (euro cento/00) giornalieri fino alla risoluzione delle irregolarità o mancanze riscontrate.

Qualora le inadempienze si ripetessero o qualora si verificassero da parte del Gestore inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura o non conforme alle prestazioni richiamate nel presente contratto, FCR, oltre ad applicare le penali suddette, potrà risolvere il contratto prima della scadenza, procedendo nei confronti del Gestore alla determinazione dei danni sofferti e rivalendosi sulla cauzione definitiva e, ove ciò non fosse sufficiente, agendo per la differenza per il risarcimento del danno subito.

In presenza di una delle ipotesi di cui al presente articolo, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando il Gestore riceve la comunicazione, mediante Raccomandata AR, che FCR intende avvalersi della clausola risolutiva (art. 1456 c.c.).

Da quel momento il Gestore si asterrà immediatamente da ogni ulteriore prestazione senza nulla pretendere per la risoluzione del contratto.

Qualora la risoluzione del contratto avvenga per inadempimento del Gestore, FCR provvederà a revocare l'aggiudicazione, con facoltà di affidamento della fornitura alla seconda classificata, ovvero terzi, nei casi consentiti dalla normativa.

Art. 7 Risoluzione e recesso

Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione e il recesso del contratto le disposizioni di Legge.

Art. 8 Responsabilità

Il Gestore sarà responsabile di eventuali danni che, in relazione alla fornitura eseguita, potessero derivare ai beni immobili e mobili di FCR, nonché a terze persone o a cose di terzi, ai dipendenti di FCR.

Art. 9 Cauzione definitiva

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, il Gestore ha depositato idoneo documento comprovante la costituzione di una garanzia fideiussoria definitiva in favore di FCR, nella misura e secondo le forme e le modalità di cui all'art. 113 del d.lgs. 163/2006, a garanzia degli impegni contrattuali che sarà svincolata al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno adempiute.

La cauzione dovrà essere incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione e rilasciata a prima e semplice richiesta.

Art. 10 Direttore dell'esecuzione del contratto

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Carlo Tirelli.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. Carlo Tirelli, a meno di successiva e diversa indicazione di FCR.

Il Direttore dell'esecuzione sovrintende e vigila sull'osservanza contrattuale, adotta i provvedimenti amministrativi legati alla gestione del contratto, comprese le penali, comunica ai competenti uffici di FCR le circostanze determinanti l'applicazione delle penali previste nel documento e la relativa misura nonché gli inadempimenti cui può conseguire la sospensione delle operazioni di liquidazione delle fatture e dei relativi pagamenti.

Il Direttore dell'esecuzione o suo delegato è il referente per il Gestore per ogni questione relativa alla gestione.

Art. 11 Corrispettivo del contratto e durata del servizio

Si rinvia al Capitolato ed all'Offerta tecnica ed economica del concorrente aggiudicatario.

Art. 12 Adeguamento dei prezzi

Non sono previsti revisioni o adeguamenti dei prezzi del servizio per tutta la durata del contratto.

Art. 13 Fatturazione e pagamenti

A verifica positiva dell'accertamento da parte di FCR (art. 307, c. 2 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.), il Gestore ha diritto di emettere regolare fattura corredandola con il dettaglio delle attività svolte secondo gli schemi e i formati digitali richiesti dalla Committenza.

La liquidazione delle fatture (d.lgs. 231/2002 e ss.mm.ii.) avverrà:

- a) entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle medesime (in caso in cui le fatture stesse siano inviate successivamente all'esito dell'accertamento).
- b) o, alternativamente, entro 60 giorni dall'accertamento (in caso in cui le fatture siano inviate antecedentemente all'esito dell'accertamento).

Eventuali contestazioni interromperanno il termine di ammissione al pagamento fino alla loro definizione.

Le fatture devono riportare l'indicazione del codice CIG della presente procedura ed essere riferite ad attività svolte nell'anno di emissione della stessa ovvero le attività eseguite devono essere inserite in fatture emesse entro il 31 dicembre dell'anno di esecuzione.

I pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario, con accredito da effettuarsi sul conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, intestato al Gestore:

BANCA IBAN

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010, il Gestore dichiara che le persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente bancario sono:

-
-

Il Gestore s'impegna a rendere note a FCR, con apposita comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo.

Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente suddetto avranno effetto liberatorio per FCR.

FCR si riserva di risolvere per grave inadempimento il presente contratto in tutti i casi in cui i soggetti tenuti svolgano, nei casi di legge, transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.

Trova applicazione l'art. 6 del DPR 207/10 e ss.mm.ii. in materia di DURC.

Art. 14 Spese contrattuali

Il Gestore riconosce a proprio carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione e registrazione del contratto con esclusione di quelle che, per legge, faranno carico a FCR.

Art. 15 Non esclusività

FCR ha facoltà di richiedere servizi eguali o analoghi a quelli previsti nel presente contratto ad operatori economici terzi, senza che il Gestore possa aver nulla a chiedere o pretendere; in tal caso comunque i servizi saranno aggiuntivi rispetto a quelli forniti dal Gestore che manterrà i propri diritti nascenti dal presente accordo.

Il presente accordo non crea alcun diritto di prestazione esclusiva in capo ad entrambe le parti contrattuali.

Art. 16 Cessione del contratto e sub contratto e sub appalto

E' fatto divieto al Gestore di cedere il presente contratto o di far eseguire ad altre imprese la fornitura nella sua totalità.

In caso di cambio ragione sociale e/o di accorpamenti e/o conferimenti aziendali, che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, il Gestore dovrà produrre la documentazione e i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione del presente contratto, che FCR si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del DPR 445/2000.

È consentito il sub contratto ed il sub appalto nei termini di legge previa autorizzazione di FCR.

Art. 17 Privacy

Il Gestore rilascia espressamente, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196 del 30.6.2003, l'autorizzazione al trattamento dei dati, ai fini delle attività istituzionali di FCR.

Art. 18 Interpretazione del contratto

Per l'interpretazione del presente contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. da 1362 a 1371 del Codice Civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle dei documenti di gara, prevalgono queste ultime, ove non altrimenti disposto.

Art. 19 Controversie

Tutte le controversie non risolte in via transattiva sono di competenza del Tribunale di Reggio Emilia, esclusa ogni possibilità di arbitrato.

Art. 20 Clausola di chiusura

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo trovano applicazione le disposizioni del codice civile e delle normative applicabili in materia.

Art. 21 Applicazione del D.lgs. 231/01

Il Gestore s'impegna a rispettare e applicare ogni idoneo comportamento a norma del decreto legislativo 231/01 come disciplinato in apposito regolamento interno di FCR (Codice Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo).